

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1959

(8<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 » (296) (D'iniziativa del senatore Angelini Cesare) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 57, 58  
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . . . 58

« Modifica del secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington » (376) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . . 56, 57  
SPAGNOLLI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* . . . . . 56  
TRABUCCHI . . . . . 56, 57

« Credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature » (474) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 58, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81  
BUSSI . . . . . 72, 73, 74, 75, 78, 79  
CREPELLANI . . . . . 75, 79  
MONTAGNANI MARELLI . . . . . 72, 77  
RONZA . . . . . 75, 76, 77, 78, 80  
SPAGNOLLI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* . . . . . 81  
TARTUFOLI, *relatore* . . . . . 58, 72, 74, 76, 80

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bellora, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gava, Gellini, Guidoni, Iorio, Montagnani Marelli, Moro, Roasio, Ronza, Secci, Tartufoli e Turani.

*A norma dell'articolo 31, terzo comma, del Regolamento, interviene il senatore Trabucchi.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio Micheli e per il commercio con l'estero Spagnolli.*

**I O R I O**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modifica del secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington » (376) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica del secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, relativa alla specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington », già approvato dalla Camera dei deputati.

**S P A G N O L L I**, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero. Su proposta del Presidente della Commissione, nella scorsa seduta è stato chiesto di vedere se, per quanto concerne l'esercizio finanziario 1956-57, non fosse già intervenuta, nella sede competente, la parificazione. La parificazione è intervenuta; quindi, avendo i nostri uffici preso contatto con quelli del Ministero del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, si è studiato un nuovo testo da sostituire all'attuale articolo unico, testo che mi permetterò di sottoporre all'attenzione della Commissione.

Aggiungo che si è tenuto conto anche delle osservazioni fatte dalla Commissione la volta scorsa, soprattutto di quelle riguardanti situazioni effettivamente in essere, non ipotetiche; pertanto si è ritenuto opportuno dare una diversa formulazione anche alla disposizione concernente il capo della Dele-

gazione, il quale fa parte del personale del Ministero degli esteri.

I due articoli, sarebbero così formulati:

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, concernente la specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, è sostituito dai seguenti:

« Al capo della Delegazione, da scegliersi fra il personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, che continua a svolgere presso di essa le proprie funzioni, compete, in aggiunta all'assegno di sede in godimento, l'indennità mensile lorda pari a dollari 447 per il periodo dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112 per il periodo successivo.

Al vice capo della Delegazione, facente parte del personale dello Stato e che non fruisce dell'assegno di sede, compete, oltre allo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennità mensile lorda pari a dollari 1.090 ».

#### Art. 2.

All'onere complessivo, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 fino al 30 giugno 1960.

**T R A B U C C H I**. La Commissione finanze e tesoro è favorevole al nuovo testo poichè non prevede stanziamenti su esercizi già chiusi, e per la copertura di questo anno non si altera lo stanziamento già previsto per il funzionamento della Delegazione.

La Commissione finanze e tesoro aveva fatto alcune osservazioni in merito all'ammontare delle retribuzioni previste dal disegno di legge, osservazioni che mantiene pur non dando ad esse carattere preclusivo,

La remunerazione, prevista è, infatti, piuttosto notevole: settecentomila lire circa. Riconosciamo però che esiste una esigenza concreta; se vogliamo persone che sappiano agire nel campo commerciale veramente nello interesse dell'Italia, occorre pagarle come si usa in America.

**PRESIDENTE.** A questo proposito devo precisare che la remunerazione è soltanto di 65.000 lire al mese; le altre sono indennità di sede. Il capo della Delegazione, essendo nei ruoli del Ministero degli affari esteri, gode dell'assegno di sede ed inoltre percepisce le 65.000 lire e l'indennità; il vice capo, che non è nel ruolo del Ministero degli esteri, bensì in quello del Ministero del commercio con l'estero, non può godere dell'assegno di sede.

**TRABUCCHI.** Con questi chiarimenti, il parere della Commissione finanze e tesoro è totalmente favorevole.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, nella formulazione del nuovo testo, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, concernente la specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, è sostituito dai seguenti:

« Al capo della Delegazione, da scegliersi fra il personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, che continua a svolgere presso di essa le proprie funzioni, compete, in aggiunta all'assegno di sede in godimento, l'indennità mensile lorda pari a dollari 447 per il periodo dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112 per il periodo successivo.

Al vice capo della Delegazione, facente parte del personale dello Stato e che non

fruisce dell'assegno di sede, compete, oltre allo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennità mensile lorda pari a dollari 1.090 ».

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere complessivo, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'Estero per l'esercizio finanziario 1959-60.

La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 fino al 30 giugno 1960.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 » (296).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Do anzitutto lettura del parere pervenuto dalla 5ª Commissione. Esso è del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che mentre con il disegno di legge in esame si propone di elevare i canoni di concessione mineraria in modo da trovare nuove fonti di entrata per finanziare l'onere derivante dalla rivalutazione del compenso speciale al personale tecnico delle miniere, il disegno di legge stesso non reca la norma relativa all'aumento dei canoni e pertanto

viene meno la necessaria copertura finanziaria.

La Commissione inoltre rileva che la limitazione della spesa complessiva indicata nell'articolo 4 non sembra ammissibile in quanto una volta accordato l'aumento del compenso speciale al personale, non può essere stabilito in alcuna cifra l'importo massimo relativo.

Per le suesposte ragioni la Commissione esprime parere contrario ».

Le due lacune rilevate dalla Commissione finanze e tesoro esistono in effetti nel disegno di legge. Già le avevo notate io stesso, ed avevo pregato il presentatore del disegno di legge, senatore Angelini Cesare, di prendere contatti con il Ministero dell'industria e con quello del tesoro, per trovare il modo di reperire i necessari mezzi di copertura, ed anche per eliminare quell'inammissibile limitazione che non può essere stabilita in un disegno di legge.

A parte queste difficoltà, non vi sono obiezioni di carattere sostanziale al provvedimento.

Desidererei, a questo punto, sentire il parere del rappresentante del Governo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è contrario al disegno di legge così com'è; però ritiene che sia possibile concordare col presentatore del provvedimento le eventuali modifiche da apportare al testo.

PRESIDENTE. Ritengo che, in queste condizioni, un rinvio sia necessario, altrimenti dovremmo subito rigettare il disegno di legge o portarlo in discussione in Aula, il che credo non sia nel desiderio di alcuno.

Il relatore è pertanto pregato di prendere contatti col Sottosegretario Micheli e col presentatore del disegno di legge, senatore Angelini Cesare, al fine di concordare un nuovo testo da sottoporre all'esame della Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature » (474).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TARTUFOLE, *relatore*. Onorevoli colleghi, una sobria relazione del Ministro proponente ci presenta all'esame e relative deliberazioni, che spero positive, un disegno di legge che a me sembra tempestivo ed opportuno. Anzi, in materia di tempestività si potrebbe anche asserire che esso avrebbe avuto virtù operante tanto più ampia, quanto più sollecita ne fosse stata la presentazione e l'adozione parlamentare e quindi legislativa.

La opportunità del provvedimento è quindi, a mio giudizio, quanto mai assoluta, e confido che le illustrazioni pur rapide che mi ripropongo di indirizzarvi possano essere elemento positivo per una rapida discussione che valga eventualmente a chiarire punti determinati, e porti alle approvazioni di merito.

Tutti sappiamo che cosa attende la nostra agricoltura di fronte ai grandi problemi che sono già sul tappeto e nella realtà di una attività produttiva che impegna ogni nazione nel mondo e che sposta di mano in mano le vecchie posizioni tradizionali, creando di giorno in giorno nuovi problemi e nuove possibilità. Basta a confortare di consenso questa fluidità dinamica di cose, l'esempio elementare ma pur tanto pertinente della nostra cerealicoltura, in un Paese come l'Italia che, dopo essere stata fino al 1955 importatrice anche di ingenti quantità annuali di grano per soddisfare il suo fabbisogno, ha registrato, in tre annate successive tali sbalorditivi progressi da porci nella si-

tuazione di sufficienza ai nostri consumi anche nelle annate meno favorite, per renderci esportatori di grano con scorte di milioni di quintali in magazzino a fine annata granaria!

Il mondo agricolo quindi, se non può evidentemente competere con quello industriale in una direi illimitata possibilità di espansione, perchè questi, quando i consumi non manchino e le braccia concorrano, può moltiplicare i suoi impianti e quindi le sue produzioni finchè si voglia, registra egualmente incrementi in tutti i settori sotto il controllo fatale delle vicissitudini atmosferiche e degli andamenti stagionali; e l'ettaro coltivato, pur restando sempre la stessa superficie e quindi lo stesso ambiente limite, può essere portato a dare, con sempre maggiore potenza, i suoi prodotti ove assistano le adeguate cure di coltivatori e sufficienti alimentazioni concimanti.

Quindi realtà nuove che impongono nuove valutazioni obiettive e nuovi conseguenziali indirizzi, specie poi quando si debba, come nel nostro caso, considerare in pienezza le conseguenze della partecipazione del nostro Paese alla Comunità Europea nel « M.E.C. ».

Precisi trattati, sospinti nel loro inevitabile inserirsi nelle nuove realtà in gestazione dal fenomeno di problemi produttivistici ed economici di cui tutto il mondo è partecipe, indicano al nostro Paese strade senza alternativa. Se la nostra economia agricola vorrà essere in ascesa e beneficiare davvero dell'allargarsi di un mercato comune di 170 milioni di abitanti, la nostra capacità di produrre e di vendere quanto richiesto diviene imperativa.

Nel mondo nuovo che si delinea e che sta maturando coi suoi imperativi e con le sue

indicazioni esaurienti, sta nel vero chi apprezza che fra le produzioni che il nostro mondo agricolo può e deve cercare di incrementare, quelle ortofrutticole tengono le posizioni maggiori e di più sicuro affidamento.

Questa legge quindi che tende a favorire la creazione di strumenti idonei per una produzione ortofrutticola essenzialmente di esportazione, merita, come già detto, ogni favorevole apprezzamento.

Ma la realtà intuita e nota a noi tutti è bene abbia qualche documentazione, con riferimento a dati che valgano a chiarirci il mondo di cose che abbiamo di fronte onde trarne sicurezza di positivo giudizio.

Numeri precisi ci forniscono una rapida sintesi della produzione ortofrutticola e agrumaria italiana, così come vale la pena di mettere in evidenza, come premessa ad ogni altra considerazione e documentazione, le cifre della esportazione globale negli ultimi anni.

1) *Produzione.* — La produzione ortofrutticola e agrumaria dell'Italia, grazie agli incrementi verificatisi nel corso degli ultimi anni, specie per quanto riguarda talune qualità fruttifere, ha raggiunto un volume valutato, secondo i dati ufficiali, a oltre 120 milioni di quintali. Questa cifra deve considerarsi, comunque, inferiore alla realtà, quando si tenga conto di taluni prodotti che, essendo largamente consumati all'interno ed esportati, non danno luogo a rilevazioni ufficiali di produzione. Valga l'esempio delle insalate, la cui esportazione è stata, nel 1957 e 1958, rispettivamente di quintali 805.900 e 698.000.

Dopo questa riserva, si riportano i dati della produzione, distinta per gli ultimi due anni:

*Produzione ortofrutticola e agrumaria*

(in migliaia di quintali)

	1956	1957
Agrumi . . . . .	10.123	10.202
Altri fruttiferi . . . . .	30.450	27.904
Ortaggi e patate . . . . .	77.980	81.662
Uva da tavola . . . . .	3.714	2.876
Totale . . . . .	122.267	122.644

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

8ª SEDUTA (8 luglio 1959)

2) *Esportazione.* — La produzione ortofrutticola italiana, alla quale sono interessate praticamente tutte le zone del nostro Paese, oltre a soddisfare il fabbisogno del mercato interno (come consumo diretto e trasformazione industriale), alimenta anche un cospicuo traffico di esportazione che, nel 1957 e 1958, ha raggiunto il valore rispettivamente di 186,7 e di 165,2 miliardi di lire, pari all'11,6 ed al 10,4 del valore totale dell'esportazione italiana.

Di pari passo con l'incremento della produzione e con la progressiva, se pur lenta, attenuazione delle restrizioni poste dagli altri

paesi alla importazione dei prodotti ortofrutticoli esteri, anche la nostra esportazione ha avuto un andamento crescente, culminato nel 1957, quando, per particolari circostanze stagionali — che non si sono ripetute nel 1958 — taluni nostri prodotti (come le mele) hanno goduto di condizioni particolarmente favorevoli per il loro collocamento all'estero.

Come già accennato, significativa è la indicazione delle quantità globali esportate nelle sei ultime annate di cui alle statistiche ufficiali rese note:

*Esportazione ortofrutticola e agrumaria*

Anni	Q.li	Migliaia di lire
1953	12.713.549	116.744,2
1954	13.972.763	128.699,6
1955	16.836.159	151.306,9
1956	17.622.920	164.847,3
1957	20.113.715	186.692,4
1958	17.489.615	165.170,7

A questo punto può essere interessante che sia specificata in raggruppamenti per specie questa nostra esportazione, almeno limitatamente alle tre ultime annate, anche per-

chè le « specie » finiscono anche per essere indicative almeno per alcune regioni e zone di produzione.

	1956	1957	1958
<i>Agrumi</i> Quintali (migliaia di lire)	4.225.619 (40.533)	4.503.960 (41.952)	3.851.278 (37.210)
<i>Frutta fresche</i> Quintali (migliaia di lire)	7.821.102 (61.650)	8.807.326 (82.760)	6.689.004 (67.175)
<i>Frutta secche</i> Quintali (migliaia di lire)	731.632 (28.653)	787.314 (29.870)	721.495 (24.276)
<i>Ortaggi</i> Quintali (migliaia di lire)	3.384.567 (34.011)	6.015.115 (32.110)	6.227.838 (36.509)
<b>Totale</b> Quintali (migliaia di lire)	<b>17.622.920</b> <i>164.847</i>	<b>20.113.715</b> <i>186.692</i>	<b>17.489.615</b> <i>165.170</i>

Considerando peraltro quale importanza ha per noi, in rapporto alla nostra partecipazione al M.E.C., la conoscenza delle destinazioni esportative per Paese di consumo, ritengo che possa essere utile riportare la esemplificazione, sia pure limitatamente

alle tre ultime annate, di tali destinazioni, distinguendo il gruppo delle nazioni del M.E.C. dagli altri Paesi che hanno usufruito della nostra esportazione. Le tabelle di cui appresso sono certamente evidenti:

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

8ª SEDUTA (8 luglio 1959)

	1956	1957	1958
	(quintali)		
a) Paesi del M.E.C.			
Germania	9 089 010	10 413 106	9.268.636
Francia	1 172 763	800 496	699.084
Belgio Lussemburgo	244 947	362 815	274.174
Paesi Bassi	197 322	245.217	229.808
Totale M.E.C.	10.704.072	11.821 634	10.471.692
Partecipaz. percentuale	(60,7 %)	(58,8 %)	(59,8 %)
b) Altri Paesi			
Svizzera	1.686.404	2 765.188	1.602.524
Gran Bretagna	1.465.978	1.501 096	1.819.450
Austria	1.384.924	1.834.402	1.390.553
Svezia	708 015	619.258	582.639
Norvegia	115 827	110.658	70.582
Danimarca	114.611	97.125	85.871
Altre destinazioni	1.442.089	1.364.351	1.166.904
Totale altri Paesi	6.918.848	8.292.081	7.017.923
Partecipaz. percentuale	(39,3 %)	(41,2 %)	(40,2 %)
Totale generale	17.622.920	20.113.715	17.489.615

Si rileva, anzitutto, che i Paesi del M.E.C. assorbono, complessivamente circa il 6% della nostra esportazione, dato che, fra di essi, figura la Germania R. F., la quale da sola ha partecipato all'acquisto dei nostri prodotti ortofrutticoli e agrumari, rispettivamente con il 51,8 ed il 53,5 per cento del totale esportato.

Non vi è dubbio che l'area del M.E.C. è destinata ad aumentare, in misura che si spera notevole, l'importazione dei prodotti italiani, sia per il formarsi di una naturale preferenza, conseguente al progressivo abbattimento dei dazi ed alla eliminazione delle restrizioni qualitative, sia per l'aumento dei consumi che deriverà dal previsto migliora-

mento dei redditi e del tenore di vita delle popolazioni della zona comunitaria.

È peraltro da tener presente — e il discorso è tanto più pertinente per tutti gli altri mercati — che lo sviluppo delle nostre esportazioni è collegato al mantenimento di un elevato *standard* qualitativo dell'offerta, che va quindi incoraggiata e sostenuta nel suo intento di arricchirsi di idonee attrezzature e di strumentazioni di lavoro che ne facilitino, dalla selezione alla conservazione, agli imballi, tutta la esigenza funzionale più modernizzata. All'aumento della competitività dei nostri prodotti è legato ogni successo, dato che anche nell'area del Mercato Comune, sarà sempre fortissima la concorrenza di tutti gli altri Paesi fornitori e delle stesse pro-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

8ª SEDUTA (8 luglio 1959)

duzioni locali, la cui protezione indurrà, anche, i rispettivi Governi ad eliminare il più possibile i prodotti esteri, che non siano in possesso di determinati requisiti di qualità, di presentazione e di tempi adeguati di consegna.

Come concorrono le varie zone di produzione italiane in queste considerate esportazioni nel triennio? La indagine deve darci anche la indicazione dei territori fin da ora destinatari della applicazione della presente

legge, che dovrà appunto trovare applicazione laddove la vicinanza della produzione prospetta esigenze non dilazionabili.

Si devono a questo scopo utilizzare i dati rilevati dal Servizio di controllo dell'I.C.E., per i prodotti soggetti alla disciplina del Marchio nazionale, tenendo presente che, dati i diversi criteri di rilevazione, tali dati presentano qualche differenza rispetto a quelli della statistica ufficiale, ma indubbiamente poggiano su elementi di maggiore certezza.

## ANNO 1958

*Zone d'origine dell'esportazione ortofrutticola ed agrumaria*

	Italia Insul.	Italia Merid.	Italia Cent.	Italia Sett.	Totale
Cominciando dagli agrumi:					
Arance . . . . .	1.205.483	477.183	44.668	13.310	1.740.644
Mandarini . . . . .	493.791	31.032	336	2.214	527.283
Limoni . . . . .	1.999.560	27.275	339	3.814	2.030.998
Totale Agrumi . . . . .	3.698.744	535.500	45.343	19.338	4.298.925
Seguono i prodotti fruttiferi freschi:					
Pesche . . . . .	193	4.334	6.209	1.205.755	1.216.491
Susine . . . . .	5	4.834	2.763	23.445	31.047
Pere . . . . .	747	540	39.389	779.341	820.017
Albicocche . . . . .	106	2.768	—	7.935	10.809
Loti . . . . .	—	1.960	—	8.613	10.573
Uva da tavola . . . . .	72.569	1.514.216	149.635	113.062	1.849.482
Totale frutta . . . . .	73.620	1.528.652	197.996	2.138.151	3.938.419
Segue la frutta secca:					
Mandorle . . . . .	86.200	66.111	—	93	152.404
Castagne . . . . .	332	119.330	38.280	95.990	253.932
Totale frutta secche . . . . .	86.532	185.441	38.280	96.083	406.336
Concludono gli ortaggi fondamentali:					
Patate . . . . .	378.934	1.405.793	25.717	110.305	1.920.749
Pomodoro . . . . .	358.572	54.030	318.987	155.478	887.067
Cavolfiori . . . . .	—	986.035	653.853	18.366	1.658.254
Insalata . . . . .	48.545	528.934	95.563	24.776	697.818
Totale ortaggi . . . . .	786.051	2.974.792	1.094.120	308.925	5.163.888
Totale generale . . . . .	4.644.947	5.224.385	1.375.739	2.562.497	13.807.568

Tenendo conto dei risultati negativi registrati per alcune produzioni nel 1958, per effetto di avverso andamento stagionale (come le susine e le albicocche) e aggiungendo nel totale anche le esportazioni di mele (circa 3 600.000 quintali provenienti per la massima parte dall'Italia settentrionale) che non figurano nelle tabelle in quanto sottoposte alla disciplina del Marchio nazionale solo a partire dalla metà di gennaio 1959, si possono formulare le seguenti osservazioni:

a) circa il 56% dell'esportazione ha origine complessivamente dalle zone dell'Italia meridionale e insulare, con prevalenza assoluta di agrumi, frutta secche, patate, insalata e prevalenza relativa di taluni ortaggi quali i pomodoro ed i cavolfiori;

b) il rimanente 44% ha origine dall'Italia centrale e settentrionale, con prevalenza assoluta per quanto riguarda le frutta fresche e buona partecipazione all'esportazione, nel gruppo degli ortaggi, di pomodoro e cavolfiori.

Quindi discende da questa discriminazione sommaria la considerazione che oltre la metà dell'esportazione proviene, pertanto, dalle zone meno sviluppate del Mezzogiorno che non solo devono affrontare il disagio ed i rischi di trasporti più prolungati per raggiungere i mercati di destinazione dei loro prodotti, ma che, per effetto delle condizioni economiche generali, che si riflettono anche nella struttura delle aziende e nella organizzazione tecnica del mercato, solo in parte provvedono a selezionare, lavorare e confezionare i prodotti con tutti quegli accorgimenti tecnici che solo possono essere eseguiti in attrezzature razionali, possibilmente gestite dalle stesse ditte che effettuano l'esportazione.

Questa è la ragione per la quale sono state promosse, da parte delle Amministrazioni, delle Banche e degli Enti interessati, quelle iniziative tendenti a creare nel Mezzogiorno una rete di Centrali ortofrutticole, poste in servizio pubblico, le quali avranno il compito di supplire, in parte, alla carenza delle attrezzature e, contemporaneamente di sollecitare l'iniziativa degli operatori privati, una volta che questi vengano messi nella pos-

sibilità di ottenere i necessari finanziamenti, senza eccessivo onere di interessi.

L'esigenza è, indubbiamente, sentita anche nell'Italia settentrionale, ma più che altro in forma di completamento delle attrezzature già esistenti; mentre nel Sud trattasi per la gran parte di cominciare pressochè dal pochissimo o dallo zero esistente, specie in alcune zone assai ricche di produzione.

### 3) Previsioni d'incremento delle produzioni ortofrutticole.

Le difficoltà incontrate in questi ultimi anni per adeguare l'esportazione ai notevoli incrementi produttivi — conseguiti ai vasti programmi irrigui in corso di attuazione ed alle conversioni colturali imposte dalla entrata in funzione del Mercato Comune — aumenteranno sensibilmente in futuro, pur potendo fare affidamento su di un maggiore assorbimento del mercato interno.

Dai dati elaborati dal Comitato nazionale ortofrutticolo si ricava infatti, che nel 1965, detratti i consumi interni e nella ipotesi della continuazione dell'andamento dell'ultimo decennio, si prevede una disponibilità esportabile di circa 45 milioni di quintali. È chiaro che se non si riuscisse a collocare sui mercati esteri tali maggiori disponibilità, sarebbe la crisi per la nostra ortofrutticoltura.

Stando sempre ai dati suddetti, la percentuale degli incrementi produttivi dei vari settori merceologici nei confronti del 1955 dovrebbe essere nel 1965 all'incirca la seguente:

frutta di guscio	16%
frutta fresca (autunno vernina)	32%
frutta fresca (primavera estiva)	42%
ortaggi e patate (autunno vernina)	28%
ortaggi e patate (primavera estiva)	30%

Orbene non è chi non debba ammettere che se l'agricoltura italiana vuole fronteggiare le situazioni che si delineano e che ogni esame obiettivo dei fatti in sviluppo indicano inequivocabilmente, l'ortofrutticoltura dovrà essere l'essenziale strumento di riconversione produttiva che, ovunque possibile, dovrà sostituire in tutto o in parte le produzioni

cerealicole o inserirsi con nuove colture laddove l'appoderamento e la irrigazione abbiano realizzato la loro potente opera di bonifica.

Non si dimentichi che nel nostro Paese la massa agricola che grava come mano d'opera e impresa sul mondo dell'agricoltura coltivabile è di ingente entità, rispetto ad ogni altro Paese, specie del « MEC » e non sarà facile per tante braccia molto spesso a scarse possibilità di qualificazione specializzata, trovare lavoro in altri settori produttivi. Un ettaro di terreno organizzato a produzione ortofrutticola continuata con prodotti vernini primaverili, estivi ed autunnali può dare reddito sufficiente e lavoro a nuclei contadini laddove i fondi a produzione normale hanno bisogno di raggiungere almeno i quattro, cinque ettari.

Combattere con strumenti idonei e incoraggiamenti sufficienti la battaglia dell'incremento in ogni zona confacente della produzione ortofrutticola significa affrontare i problemi nella loro essenza fondamentale.

Questa legge in esame, mobilitando 900 milioni per contributi negli interessi dei mutui

per apprestamenti collaterali indispensabili alla produzione ortofrutticola, significa la mobilitazione in linea di capitale di impianti a struttura per trenta miliardi, cifra non indifferente per la attuazione di un notevole programma.

Tale previsione che tutto suggerisce di considerare positiva, indica senza possibilità d'incertezza quale strumentazione deve essere realizzata dal mondo degli operatori economici del settore, che se troveranno nella funzionalità di un ente pilota di organismi, come la Federconsorzi e in quella di imprese commerciali ortofrutticole ad attrezzatura già realizzata, esempi, indicazioni, stimolo a nuove iniziative, potranno attingere dalla loro intelligente valutazione dei fatti l'impulso ad organizzare per proprio conto quanto necessario, valendosi di questa legge indubbiamente provvida e di quanto altro potrà essere escogitato.

Perchè la nostra visione delle cose possa essere adeguata, consideriamo pertanto quale è l'attrezzatura oggi esistente in questo campo in Italia:

*Magazzini esistenti in Italia n. 1.406 di cui:*

In Italia settentrionale . . . . .	n. 510
In Italia centrale . . . . .	» 510
In Italia meridionale . . . . .	» 313
In Italia insulare . . . . .	» 385

di questi:

n. 96 con attrezzature adeguate sia per la parte muraria che per gli strumenti di lavorazione. Per il 7% del complesso nazionale, ubicati prevalentemente al Nord.

n. 453 adeguati per la parte muraria ma non per le attrezzature di lavorazione. In

percentuale, per il 32% del totale ubicati un po' dovunque.

n. 857 inadeguati sotto tutti gli aspetti; in percentuale, per il 61% ubicati prevalentemente al Sud.

Anche l'attrezzatura esistente ha quindi una efficienza a forte maggioranza deficitaria, che necessita di integrazione e adattamenti.

**IMPIANTI FRIGORIFERI PER LA CONSERVAZIONE  
DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**

(Dati dell'Istituto centrale di statistica - Anno 1954)

Regioni	N. Impianti	capacità mc. (1)
<i>Italia Settentrionale</i> . . . . .	218	324.809
<i>Italia Centrale</i> . . . . .	20	15.454
<i>Italia Meridionale</i> . . . . .	15	28.628
<i>Italia Insulare</i> . . . . .	4	1.309
<b>TOTALE</b> . . .	<b>257</b>	<b>370.200</b>

(1) Negli ultimi 4 anni questi impianti hanno subito un notevole incremento in Emilia, Veneto e Trentino-Alto Adige per cui la disponibilità di spazio frigorifero in queste tre Regioni si è alquanto accresciuta. Tuttavia tale disponibilità risulta a tutt'oggi alquanto inferiore alle reali necessità derivanti dalla elevata produzione di prodotti conservabili (pere e mele autunno-invernali). Qualche altro impianto è sorto anche nelle altre regioni, ma le deficienze sono sempre notevoli. Un dato indicativo del fabbisogno in questo settore può essere tratto dal calcolo per il quale, per determinare la capacità degli impianti, si deve adottare il coefficiente di 2 quintali di prodotto per metro cubo, vuoto per pieno.

Volendo riferirci alle previsioni di incremento produttivo valutate entro la data del 1965, le attrezzature di lavorazione, di pre-refrigerazione e conservazione all'origine, in

aggiunta a quelle esistenti dovrebbero essere calcolate nell'ambito dei seguenti approssimativi valori:

	Mq. —
esigenza teorica totale di superficie coperta per la lavorazione e servizi accessori . . . . .	5.700.000

	Frigorie ora —
potenza teorica frigorifera per la conservazione refrigerata, pre-refrigerazione e ghiaccio . . . . .	165.000.000

massima esigenza teorica annua di conservazione contemporanea

ordinaria —	frigorifera —
38.000.000 q.li	10.000.000 q.li

Tali dati globali inquadrati nella situazione di fatto ci consentono di dedurre che nella Italia settentrionale, e particolarmente in Emilia, Veneto e Trentino-Alto Adige, le attrezzature di lavorazione si presentano sufficientemente razionali, mentre esiste egualmente la necessità di ampliamenti, complementamenti ed ammodernamenti, perchè essi rispondano compiutamente alle esigenze dei prodotti da lavorare, in relazione alle esigenze dei mercati di sbocco in progresso di pretese e di attese, e in rapporto agli sviluppi in atto delle produzioni ortofrutticole.

Nell'Italia centrale queste attrezzature si presentano nel complesso insufficienti e da sviluppare in quantità e qualità.

Nell'Italia meridionale si ha infine una forte carenza di magazzini, mentre anche quelli esistenti sono sensibilmente inadeguati non solo in fatto di attrezzatura, ma persino dal punto di vista igienico e sanitario, per cui le lavorazioni dei prodotti destinati alla esportazione vengono effettuate in condizioni disagiate, con procedimenti e mezzi arretrati e molto spesso addirittura in aperta campagna, con una deficienza quindi di impostazioni organizzative e strumentali che deve essere fronteggiata rapidamente.

I dati sopra riportati sullo stato delle attrezzature ortofrutticole e sulle esigenze future dimostrano quanto opportuna sia la iniziativa presa dal Ministero del commercio con l'estero ed approvata dal Governo, di creare un incentivo alla costruzione di nuove e razionali attrezzature ed al miglioramento, ampliamento ed ammodernamento di quelle esistenti. Cioè la opportunità molteplice di questo disegno di legge, come già detto, emerge da constatazioni del tutto obiettive.

Gli elementi dimostrativi della opportunità del disegno di legge, sono stati espressi. I punti base considerati sotto il profilo dello stato di fatto e delle previsioni a vicina e lontana scadenza.

Possiamo quindi passare a considerare gli aspetti formali dei vari articoli del disegno di legge per poi concludere con qualche eventuale indicazione, che possa costituire almeno la premessa di possibili integrazioni quando l'applicazione della legge porrà in luce più specifiche e probabili esigenze.

Innanzitutto entrando nell'analisi dei vari articoli del disegno di legge abbiamo voluto approfondire nell'articolo 1 il significato e la portata della dizione adottata che gli aventi diritto all'applicazione della legge potevano anche essere unità a forma « sociale o associata ». La espressione non ci è sembrata equivoca, ma nel dubbio di arzigogolate interpretazioni successive abbiamo voluto chiarire col Ministro presentatore del disegno di legge il particolare argomento. In data 16 maggio il Ministro del commercio con l'estero rispondendo ad una nostra richiesta di chiarimento del giorno 11 precisava quanto appresso:

« Per quanto concerne l'espressione " forma sociale o associata ", contenuta nell'articolo 1, primo comma, e nell'articolo 2, secondo comma, del disegno di legge, preciso che essa è stata adottata allo scopo di porre in rilievo che i previsti benefici sono destinati a tutte le categorie di operatori che svolgono l'attività prevista dal provvedimento legislativo e non sono limitate soltanto ad alcune di esse.

« Ed invero, gli operatori sono costituiti, ovviamente, da imprese individuali od in forma sociale, sicchè dette imprese sono le immediate e logiche destinatarie della norma. D'altra parte, è noto che, a fianco di tali imprese, il Codice civile (articoli 2549 e segg.) pone le associazioni in partecipazione, che assumono una particolare figura giuridica, distinta da quelle delle imprese predette. E, poichè l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce il limite massimo dei prestiti e dei mutui in misura diversa per le imprese individuali e per quelle non individuali, si è ritenuto necessario precisare che il limite più favorevole si riferisce, non soltanto alle imprese " in forma sociale ", ma anche a quelle in forma " associata ", così praticamente ponendo sullo stesso piano, ai fini dell'applicazione della legge, le varie forme di società commerciale e le associazioni in partecipazione.

« Inoltre, nel predisporre il disegno di legge si è tenuto presente che sia le ditte individuali e sia le società possono tra loro consorzarsi, per raggiungere, più agevolmente e di comune accordo, determinati fini. Anche a questi

organismi il disegno di legge intende riferirsi con la espressione "in forma ... associata", avuto riguardo ai benefici effetti che tali organismi esplicano allorchè si tratta di porre in essere impianti molto costosi, quali sono quelli che il disegno di legge intende promuovere ed agevolare ».

Con quanto così precisato in merito al contenuto dell'articolo 1, dobbiamo aggiungere che le esemplificazioni dei titoli di attività e di lavorazione che le aziende debbono adottare ci sembrano sufficientemente larghe e comprensive, e quindi capaci di offrire un orizzonte ampio di imprese da agevolare e promuovere. E che la esemplificazione dovesse essere larga era opportuno anche perchè la legge prevede poi una regolamentazione di cui diremo, regolamentazione che doveva essere delimitata *a priori* dal testo della legge per non lasciare all'Esecutivo la responsabilità di decidere di propria iniziativa troppe cose e magari, in eccesso, rispetto alla volontà che il Parlamento ha il dovere di segnare e sancire.

L'articolo 2 della legge stabilisce opportunamente la misura del prestito per il quale si applicano i benefici di legge. Limitando a 100 milioni la cifra per le imprese individuali e a 200 (il doppio) per le imprese associate e di natura collettiva, si fa, a nostro giudizio, opera utile perchè si evita la formazione di strumenti operativi troppo massicci, a scapito della capillarità e della diffusione.

L'articolo 3 stabilisce le modalità di copertura e l'entità dei capitali che vengono dallo Stato mobilitati in un determinato periodo di anni, per realizzare il proposito di cui alla legge, e cioè il potenziamento delle imprese ortofrutticole di esportazione.

Le agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 4, non si distaccano da quelle consuete in questo caso e sono tali da rendere realizzabile il programma che si vuole favorire e stimolare.

L'articolo 5 è ancora materia di disposizioni di stanziamento e l'articolo 6 crea al Ministro del tesoro la facoltà di disporre con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Infine l'articolo 7 determina i criteri cui si atterrà l'Esecutivo nel disporre una regolamentazione di merito. Tra l'altro si prevede la consultazione di organi notoriamente operanti in questo vasto campo di azione e cioè l'Istituto nazionale per il commercio estero, che è anche organo parastatale a specifica attrezzatura e competenza, e il Comitato nazionale ortofrutticolo che è espresso dal mondo degli operatori economici. Può solo essere opportuno che in tale articolo si stabilisca che la regolamentazione va realizzata non oltre un trimestre dopo la pubblicazione di questa legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

A conclusione di questa relazione ci sia consentito affacciare un interrogativo che non deve essere considerato affatto come preclusivo di tutto ciò che, in senso favorevole alla legge, abbiamo detto e illustrato per convincerci e convincere circa la sua opportunità, ma che rappresenta una, diciamo così, apertura per quello che ancor più potrà farsi in futuro, specie — come già accennato — dopo che l'applicazione della legge avrà posto in evidenza esigenze concrete e non più rilevate su un piano induttivo e sperimentale.

Tutto quindi esposto e sottolineato di questo disegno di legge, si crede opportuno fare cenno ad alcune valutazioni che vogliono essere un invito ai Ministri proponenti affinché possano essere riconsiderate particolari opportunità sugli aspetti economici del provvedimento.

La prima domanda da porci è quella se con questo intervento lo Stato assicura alla collettività nazionale mezzi sufficienti per realizzare le finalità di essenziale apporto sia alla economia agricola in senso diretto e generale, sia alla riconversione qualitativa della produzione agricola, che deve adeguarsi alle esigenze emergenti dal Mercato Comune, con le sue strutturazioni complesse.

Cioè ci si chiede se la misura ad esempio del contributo previsto nel 3 per cento degli interessi dei mutui, quando essi siano accordati a tassi superiori di alcune unità a quelli ufficiali, possa valere a rappresentare lo stimolo che il disegno di legge indubbiamente vuole conseguire.

Specie tale discorso è confacente quando si pensi alla deficitaria situazione delle zone meridionali, che pur sono quelle che dovranno contribuire con maggior massa di prodotti allo sforzo che l'Italia si attende. Come non pensare, ad esempio, che le agevolazioni di cui trattasi non dovrebbero essere almeno minori a quelle che si applicano per l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti industriali che la legge per i « Provvedimenti per il Mezzogiorno » prevede agli articoli 18 - 19 - 20 della legge 19 luglio 1957, n. 634?

Non è male infatti aggiungere che in buona parte del Sud, la cernita e anche la condizionatura dei prodotti da esportare, avvengono a cura di « manipolatori » come lavorazioni di campagna, con paghe e remunerazioni molte volte inadeguate, senza il rispetto delle norme previdenziali e delle assistenze sociali prescritte. Chi invece disponga di attrezzature confacenti e si accinga a realizzarle, troverà una situazione di concorrenza sgradevole anche sotto questo profilo se che l'incentivo di legge, resterà sommerso, se troppo modesto, dalle altre preoccupazioni di fatto e dagli oneri degli ammortamenti.

Altro elemento da considerare, e che vale per quelle norme di applicazione che vanno poi realizzate, è di tener presente che non si verifichi che l'intervento per i mutui abbia luogo con la richiesta di garanzie totali e reali che impegnino tutta la proprietà del beneficiario, sì da metterlo in condizione di trovare poi difficoltà estrema per quei prestiti di esercizio che pur sono indispensabili in funzioni commerciali di questa natura, a punte annali sensibili con vendite a credito e incertezze continue di mercato.

Non abbiamo voluto noi stessi farci iniziatori di proposte di modifica per la misura degli interessi e per l'entità globale dei contributi, in quanto ci è sorta la preoccupazione di trovare poi preclusa la legge dagli impedimenti delle coperture mancanti e dai veti dei ministeri finanziari; ma l'appello resta ed è rivolto al Ministro del commercio con lo estero perchè si senta confortato e assistito nella perorazione che egli vorrà fare al riguardo al collega del Tesoro e del Bilancio.

Mai così preziosamente saranno spesi i denari della collettività nazionale, contri-

buendo validamente, in un settore dell'agricoltura certamente non ricca del nostro Paese, a vitalizzare sforzi sul piano della adeguatezza e della sufficienza operativa (quando sul M.E.C. già si delineano i fortissimi apporti dei Paesi del Nord Africa in aggiunta all'Olanda, prima fra tutti, con la potenza delle loro attrezzature e con la validità delle loro agevolate concorrenze).

I Ministri responsabili considerino quindi quanto noi asseriamo sia pure in via subordinata, nella certezza di difendere l'interesse nazionale.

Mi è sfuggito avvertirvi che per rendere sinteticamente evidente la situazione di fatto della attrezzatura di impianti esistenti in Italia per la lavorazione e conservazione degli agrumi, frutta fresca e ortaggi, ho riprodotto una idonea cartina del nostro Paese che vi faccio distribuire.

Tale carta offre all'osservazione una panoramica dimostrazione dello stato delle attrezzature di lavorazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli e, soprattutto, della dislocazione e ripartizione delle stesse sul territorio nazionale, secondo il loro grado di completezza.

In particolare con questa carta si pone in rilievo la dosatura di tali opere nelle varie Regioni produttive e interessate all'attività ortofrutticola di esportazione. Essa è riprodotta dal lavoro predisposto al riguardo dalla « I.C.E. » Istituto Nazionale per il Commercio Estero.

Dall'esame di tale carta risulta quanto vi ho già detto e cioè:

a) che l'Italia settentrionale e particolarmente l'Emilia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige presentano una struttura sufficientemente sviluppata, pur dovendosi constatare la necessità di completamento e ammodernamento delle opere esistenti in relazione agli sviluppi in atto delle produzioni frutticole;

b) che l'Italia centrale presenta un grado di attrezzature ortofrutticole sotto sviluppato, sia come magazzini di lavorazione, sia come impianti di conservazione aziendali;

c) che l'Italia meridionale e insulare presenta una forte carenza di attrezzature ed una inadeguata di quelle già esistenti per cui la lavorazione dei prodotti per l'esportazione viene effettuata in massima parte con procedimenti arretrati e prevalentemente in campagna.

**PRESIDENTE.** Desidero informare la Commissione che la Commissione finanze e tesoro non ha fatto alcuna osservazione sul disegno di legge, mentre la Commissione dell'agricoltura ha inviato il seguente elaborato parere:

« Il disegno di legge n. 474, presentato dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, delle finanze, dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste, del lavoro e della previdenza sociale e col Ministro delle partecipazioni statali, ha per oggetto: " credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esporta-

zione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, per la creazione ed il miglioramento degli impianti e delle attrezzature destinati al selezionamento, alla lavorazione ed alla conservazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare all'estero ".

Il settore ortofrutticolo ed agrumario è, per l'agricoltura italiana, quello che con particolare fiducia e vaste possibilità può e deve inserirsi nella dinamica competitiva del Mercato comune e dei Mercati internazionali in genere.

È, peraltro, necessario, indispensabile ed urgente che l'Italia perfezioni l'adozione di tutti i provvedimenti atti a favorire il potenziamento del settore, sia nella fase tecnologico-produttiva, sia in quella merceologico-esportativa.

Per valutare l'operatività propulsiva del disegno di legge in esame è opportuno premettere un riferimento ai dati ed alle dimensioni, attuali e potenziali, del fenomeno produttivo-esportativo nel settore ortofrutticolo-agrumario.

Rispetto ad una produzione per il corrispondente valore:

a) nel settore orticolo . . . . .	L. 394 miliardi
b) nel settore frutticolo . . . . .	L. 314 miliardi
	—————
Totale . . . . .	L. 708 miliardi

pari al 20,8 per cento dell'intera produzione agricola lorda vendibile, l'Italia nel 1958 ha esportato:

legumi ed ortaggi freschi . . . . .	q.li 6.227.828 = L. 36.510.000.000
legumi ed ortaggi secchi . . . . .	» 355.414 = » 2.772.000.000
<u>agrumi</u> . . . . .	» 3.851.278 = » 37.210.000.000
altra frutta fresca . . . . .	» 6.689.004 = » 67.175.000.000
altra frutta secca . . . . .	» 480.064 = » 21.416.000.000
	—————
Totale . . . . .	= L. 165.083.000.000
	—————

Occorre, inoltre, tener presente che in tutto il campo dell'agricoltura della Comunità europea l'ortofrutticoltura è uno dei settori più attivi, caratterizzato sia da un grado sempre più sostenuto di specializzazione, sia da un livello sempre più alto di consumo.

Il consumo della frutta fresca e secca e dei succhi di frutta, per abitante e per anno, in chilogrammi, registra il seguente aumento, rispetto all'anteguerra ed al consumo del quadriennio 1953-56:

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

8ª SEDUTA (8 luglio 1959)

Consumo	Germania	Belgio e Lussemb.	Francia	Italia	Paesi Bassi	Comunità	O.E.C.E.
Anteguerra . . . . .	43,7	29,9	32,8	46,6	42,9	40,1	44,6
1953-56 . . . . .	68,6	82,0	47,3	73,5	54,6	64,1	62,7

Il consumo degli ortaggi, nello stesso periodo, registra il seguente aumento per abitante e per anno, in chilogrammi:

Consumo	Germania	Belgio e Lussemb.	Francia	Italia	Paesi Bassi	Comunità	O.E.C.E.
Anteguerra . . . . .	51,9	49,3	143,2	55,8	67,0	81,1	66,5
1953-56 . . . . .	45,6	65,0	141,8	95,9	66,4	88,6	78,7

Se molteplici sono le possibilità di commercio estero per l'agricoltura italiana nel settore ortofrutticolo ed agrumario, occorre, peraltro, sollecitare e strutturare, con metodo sempre più coordinato ed organico, il nostro sistema agricolo verso una maggiore competitività imprenditoriale, capace di superare la concorrenza internazionale.

Nel settore agrumario, l'Italia deve oggi competere con alcuni Paesi ad economia controllata, come ad esempio la Spagna, il Portogallo ed Israele, i quali possono facilmente adeguare i loro prezzi alla realtà dei mercati internazionali.

La sola agricoltura dello Stato d'Israele, in questi ultimi anni, nel particolare settore agrumicolo, ha raggiunto una produzione annua di n. 12.250.000 casse con una esportazione che si aggira su 8.130 casse.

Ciò premesso e rilevato, appare davvero evidente la necessità economica e sociale di agevolare alle aziende individuali od associate di che trattasi il finanziamento per la creazione ed il miglioramento degli impianti e delle attrezzature.

Il disegno di legge in esame persegue, molto opportunamente, la predetta finalità e pertanto non può non riscuotere il consenso dell'8ª Commissione.

Peraltro, perchè il provvedimento legislativo raggiunga, più organicamente ed incisivamente, la predetta finalità, l'8ª Commissione ritiene suo dovere proporre e raccomandare le seguenti integrazioni al contenuto normativo e finanziario del disegno di legge:

1) Art. 1. — All'elenco degli Istituti di credito indicati dal primo comma dell'articolo 1, dopo la dizione: " e dalle Casse di risparmio " introdurre la formula: " anche in deroga ai propri Statuti ". Ciò onde consentire agli Istituti di credito, e specie alle Casse di risparmio, più efficace, spedito e tempestivo intervento nella concessione dei prestiti e dei mutui.

2) Art. 2. — Al secondo comma, elevare da lire 200.000.000 a 350.000.000 l'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi " per le imprese in forma sociale od associata che esercitano l'attività specializzata del selezionamento, della lavorazione, della conservazione o prima trasformazione ed esportazione dei prodotti agrumari nell'Italia meridionale ed insulare ".

All'uopo è appena il caso di ricordare, preliminarmente, che la formula " prodotti agru-

mari" è termine tecnico-merceologico con cui si indicano i prodotti delle piante appartenenti al genere *Citrus*, della famiglia delle *Rutaceae*, tribù delle *Aurantieae*, di cui le più coltivate in Italia sono: il limone, l'arancio, il mandarino, il bergamotto, il cedro, il chinotto, il pompelmo e la limetta.

Nel settore della specializzazione agrumaria, va segnalata come particolarmente meritevole di più pronti e copiosi finanziamenti l'iniziativa degli agrumicoltori di alcune provincie del Mezzogiorno (Cosenza e Reggio Calabria) per la costituzione dei consorzi aventi per oggetto il selezionamento, la lavorazione, la conservazione, la prima trasformazione e l'esportazione del bergamotto e del cedro: consorzi riconosciuti rispettivamente con decreto ministeriale 29 maggio 1946, *Gazzetta Ufficiale* 135 - 21 giugno 1946 e decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 del 9 novembre 1958, *Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 1958.

3) Art. 2, ultimo comma. — Aggiungere alla dizione " con decreti del Ministero del commercio con l'estero, di concerto col Ministro del tesoro " anche " e del Ministro dell'agricoltura ".

I " limiti e le modalità " per la concessione dei contributi in conto interessi, di cui al predetto comma dell'articolo 2, per esigenza tecnica di coordinamento organico sembra opportuno, infatti, che siano stabiliti di concerto anche e soprattutto col Ministro della agricoltura, così come, molto opportunamente, prevede l'articolo 7 dello stesso disegno di legge per " i requisiti minimi delle opere ammesse al contributo... e le modalità relative alla concessione ed utilizzazione " dei finanziamenti.

4) Art. 3. — In considerazione della già rilevante entità attuale dell'esportazione ortofrutticola-agrumaria e del sempre maggiore impegno dell'Italia in questo settore, si raccomanda di elevare, per quanto possibile, il limite d'impegno di lire 600 000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 100 milioni per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi.

Il disegno di legge n. 474 merita, inoltre, il consenso dell'8ª Commissione perchè te-

stimonia anche la volontà del Governo di affrontare, con tempestività ed organicità, un problema generale di vitale importanza per l'agricoltura italiana: la sempre più feconda inserzione competitiva dell'ortofrutticoltura e dell'agrumicoltura italiana nei Mercati internazionali, a difesa degli interessi solidali del lavoro e dell'impresa in questo delicato settore dell'economia agricola nazionale, e per l'equilibrio della nostra bilancia dei pagamenti correnti.

Si auspica l'estensione del finanziamento anche al settore della floricoltura.

È ovvio che l'estensione del finanziamento anche al settore della floricoltura non potrà essere attuata che con un altro disegno di legge ».

MONTAGNANI MARELLI. Desidererei una precisazione circa la dizione dell'articolo 1: se veramente si intendano compresi anche i consorzi di cooperative.

TARTUFOLI, *relatore*. Mi sembra che la risposta del Ministro, da me riportata, non possa lasciare dubbi per quanto riguarda le imprese che vengono a beneficiare del provvedimento.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 1 prevede le due forme possibili d'associazione, la forma di fatto, che è l'associazione privata, e la forma sociale, che è la costituzione di società regolarmente registrate in Tribunale, fra cui naturalmente sono comprese le cooperative. Evidentemente, le singole cooperative, costituendo già una forma sociale, cioè essendo società aventi personalità giuridica, possono da sole, anche senza aggregarsi in un consorzio, raggiungere il limite massimo del 200 milioni.

BUSSEI. Dalla dizione dell'articolo 4, in relazione all'articolo 1 e all'articolo 2, possono derivare, a mio avviso, complicazioni di carattere fiscale.

Secondo quanto ha detto il Presidente, con l'espressione « in forma sociale » ci si può riferire a società regolarmente costituite, e con l'espressione « o associata » a società di fatto. La società di fatto non è prevista nel

Codice civile, anzi è prevista ma in relazione a determinate situazioni processuali. La mia preoccupazione è che, ogni qual volta venga in emergenza, per qualsiasi ragione, anche per un semplice contratto di locazione, l'esistenza di una società di fatto, gli uffici del registro chiamino gli interessati che hanno stilato il contratto per rimettere immediatamente a posto la società di fatto dal punto di vista fiscale, cioè per tassarne, nel momento in cui viene in emergenza, la mancata costituzione con la tassa di registro, facendo una valutazione sull'attivo lordo in quel momento

Ed allora, se questo può avvenire, mentre da una parte diamo un beneficio, dall'altra, se non introduciamo nel disegno di legge una precisazione al riguardo, si crea la possibilità che sia richiesta la tassazione sull'attivo lordo di una società, tassazione che potrebbe ovviamente essere anche molto forte.

**PRESIDENTE.** I contratti sono sempre soggetti a registrazione obbligatoria; la registrazione, però, si effettua allorché se ne fa uso. In altre parole quando se ne fa uso si accerta l'esistenza dell'associazione di fatto, ma per principio la registrazione è obbligatoria, quindi il cittadino dovrebbe spontaneamente far ossequio al precetto di legge. Non vi è altro modo, per colpire il cittadino, che coglierlo nell'atto in cui fa uso di questo contratto, poichè anteriormente la registrazione, pur essendo obbligatoria, sfugge a ogni possibilità di sanzione giuridica.

**BUSI.** Allora non parliamo di forma associata, perchè diamo la possibilità che anche le aziende di fatto fruiscono di questo beneficio. O forse è insito il concetto che debbono diventare, non di fatto, ma regolarmente costituite?

**PRESIDENTE.** Continuano a restare associazioni di fatto. Le associazioni di fatto sono diverse dalle società che hanno personalità giuridica.

**BUSI.** Sono d'accordo che la società di fatto, indipendentemente dall'essere registrata o meno, non è regolare dal punto di

vista dell'iscrizione sul libro delle società, cioè dal punto di vista della forma. Dal punto di vista fiscale non è a posto perchè non è registrato l'atto.

Ora, se parliamo di forme associate e ammettiamo l'esistenza di società di fatto, è evidente che nell'articolo 4 è insito il concetto che esse devono regolarizzarsi...

**PRESIDENTE.** Mi sembra che la discussione stia avviandosi su una linea particolare; pertanto potrà essere più proficuamente ripresa in sede di esame di ciascun articolo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, è autorizzato a concedere, nei limiti di cui al successivo articolo 3, il concorso dello Stato, per un periodo non superiore a 15 anni e nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui mutui accordati, da Istituti di credito di diritto pubblico, da Istituti e Sezioni di credito a medio e lungo termine — compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — e dalle Casse di risparmio, ad imprese individuali o in forma sociale o associata esercenti l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, che intendono impiantare attrezzature, ampliare o migliorare stabilimenti, magazzini, forniti di frigoriferi, macchinari ed in genere locali dotati di impianti destinati al selezionamento, alla lavorazione ed alla conservazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare all'estero allo stato naturale.

I finanziamenti previsti dal comma precedente effettuati dagli Istituti richiamati dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949,

sono ammessi al risconto presso l'« Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie » (Mediocredito).

TARTUFO LI, *relatore*. A proposito della dizione « in forma sociale o associata », dalla quale ha preso le mosse la discussione, mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi che nella mia relazione ho già posto il problema relativo ai dubbi che esso può far sorgere, ed ho riportato la risposta, a mio avviso esauriente, del Ministro.

Col consenso della Commissione, mi sembra opportuno dare nuovamente lettura di tale risposta:

« Per quanto concerne l'espressione " forma sociale o associata ", contenuta nell'articolo 1, primo comma, e nell'articolo 2, secondo comma, del disegno di legge, preciso che essa è stata adottata allo scopo di porre in rilievo che i previsti benefici sono destinati a tutte le categorie di operatori che svolgono l'attività prevista dal provvedimento legislativo e non sono limitate soltanto ad alcune di esse.

Ed invero, gli operatori sono costituiti, ovviamente, da imprese individuali od in forma sociale, sicchè dette imprese sono le immediate o logiche destinatarie della norma. D'altra parte, è noto che, a fianco di tali imprese, il Codice civile (art. 2549 e segg.) pone le associazioni in partecipazione, che assumono una particolare figura giuridica, distinta da quelle delle imprese predette. E, poichè l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce il limite massimo dei prestiti e dei mutui in misura diversa per le imprese individuali e per quelle non individuali, si è ritenuto necessario precisare che il limite più favorevole si riferisce, non soltanto alle imprese " in forma sociale ", ma anche a quelle in forma " associata ", così praticamente ponendo sullo stesso piano, ai fini dell'applicazione della legge, le varie forme di società commerciale e le associazioni in partecipazione.

Inoltre, nel predisporre il disegno di legge, si è tenuto presente che sia le ditte individuali e sia le società possono tra loro consorzarsi, per raggiungere, più agevolmente

e di comune accordo, determinati fini. Anche a questi organismi il disegno di legge intende riferirsi con la espressione " in forma... associata ", avuto riguardo ai benefici effetti che tali organismi esplicano allorchè si tratta di porre in essere impianti molto costosi, quali sono quelli che il disegno di legge intende promuovere ed agevolare ».

PRESIDENTE. Se bene ho capito, il pensiero del senatore Bussi è questo: poichè l'articolo 4 prevede la esenzione dalle imposte per questi determinati tipi di operazioni creditorie, il caso che una associazione di fatto chieda il mutuo e debba avere queste agevolazioni non esclude l'obbligo da parte dell'associazione di fatto, avendo fatto uso del suo documento contrattuale, di pagare l'imposta di registro relativa al contratto di associazione. Questo è il punto; perchè è chiaro che tutte le operazioni successive relative al credito rientrano nella norma di cui all'articolo 4.

BUSI. Desidererei, al fine di evitare sorprese a chi usufruirà di questa legge, che fosse chiaro, circa la possibilità di richiesta di registrazione di una società di fatto alla Camera di commercio, che la denuncia presso la Camera di commercio non importa la registrazione. Infatti gli uffici del registro non chiedono la registrazione per le società di fatto, e tali società quando dimostrino con certificato della Camera di commercio di essere società di fatto, evidentemente non propongono un atto da doversi registrare, dicono semplicemente chi sono.

PRESIDENTE. Qui entra in campo un principio fondamentale della nostra legge tributaria il quale prescrive che, in caso di uso di determinati rapporti, i contratti debbono essere registrati. Ritengo che non si possa fare un'eccezione a questo principio fondamentale del nostro diritto tributario, mentre sarà una questione di interpretazione il vedere se l'uso, diciamo così, che fa la associazione di fatto del suo nome sia tale da concretizzare l'uso previsto dalla legge tributaria ai fini della registrazione, o sia viceversa un atto semplice che non cade sotto tale norma.

Mi pare però che difficilmente si possa esentare queste associazioni di fatto dalla norma generale che l'uso di un determinato contratto importa la registrazione.

B U S S I. L'uso del contratto deve importare la registrazione.

Qui non si tratta di uso del contratto, si tratta dell'esistenza di un rapporto non documentato se non attraverso il certificato della Camera di commercio.

Ora, l'esistenza delle società di fatto, se vale agli effetti delle Camere di commercio per individuare un soggetto, può importare la richiesta di registrazione da parte degli uffici del registro?

Se la risposta è positiva, chiariamo questo punto, in modo che nessuno sia ingannato; se invece la risposta è negativa, allora non c'è inganno, poichè coloro che vanno a richiedere le agevolazioni fanno di essere al riparo da qualsiasi sorpresa. Occorre, insomma, essere chiari.

C R E S P E L L A N I. La dizione dell'articolo, a mio avviso, è esatta e mi sembra che chiarisca due posizioni nettamente distinte.

Il senatore Bussi equivoca usando il termine « società di fatto ». Secondo l'ordinamento dell'attuale Codice civile, non esistono società di fatto, esistono società che hanno personalità giuridica in quanto hanno espletato determinate formalità, società anonime, società a responsabilità limitata, cooperative, ovvero società pure e semplici che possono essere accompagnate da un atto costitutivo, ed allora quello sarà il documento che darà luogo alla registrazione.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dalla legge, o si forma un aggregato sociale al fine di gestire dei servizi con scopo di lucro, e allora ci troviamo di fronte a un'impresa sociale che ha il preciso dovere di far registrare il suo atto costitutivo, oppure ci possiamo trovare di fronte a un caso nel quale non può parlarsi di società, ma deve parlarsi di associazione.

Faccio l'ipotesi che un certo numero di produttori della medesima merce si uniscano assieme per organizzare un servizio, senza

scopo di lucro distinto, ma soltanto per curare questo servizio: questa è un'associazione, non una società, e non ha bisogno di registrazione, purchè si dimostri che ha appunto lo scopo di mettere in comune un servizio che interessa i vari produttori.

Mi pare allora che la formulazione dell'articolo 1 sia esatta; pertanto non vi apporterei alcun emendamento.

R O N Z A. Io non nascondo che, più la discussione prosegue, più mi vado convincendo delle perplessità che ha suscitato non tanto il disegno di legge, quanto proprio la relazione del senatore Tartufoli.

Il relatore aveva posto chiaramente, sull'articolo 1, una domanda al Ministro relativamente al motivo per cui sia stata inclusa nell'articolo stesso una formula così poco chiara, tanto da poter far nascere dei dubbi; dubbi che, a giudizio del relatore, dovrebbero essere stati dissipati dalla risposta del Ministro.

Dice il Ministro: l'articolo 2549 del Codice civile prevede l'associazione in partecipazione.

Ma se questa è una forma prevista dalla legge non si chiarisce nulla perchè rientra nella categoria delle imprese sociali. Cosa si è voluto dire, quindi, con la dizione « in forma associata »? Tale dizione non fa che creare dubbi e confusione.

Un commerciante singolo può chiedere solo il prestito di 100 milioni, poichè quello di 200 milioni viene concesso soltanto alle imprese di più commercianti. Il commerciante singolo, allora, potrebbe fare una associazione con tre o quattro commercianti minori, e portarsi così nelle condizioni previste dalla legge per ottenere i 200 milioni.

Ora, quando si pensa che nell'Italia meridionale si tende a dare un impulso affinché si creino quelle società cooperative di produttori che nel Nord d'Italia hanno già preso iniziative nel campo che ci interessa, dobbiamo convenire che, andando a far sorgere forme di associazione della natura che ho detto, non si fa che mantenere ancora, specialmente, come ripeto, nel meridione, la situazione individualistica che già sussiste.

Noi abbiamo interesse che la produzione e i produttori si uniscano, e già nella nostra legislazione è prevista la forma cooperativa nonchè la possibilità di consorzi di cooperative, istituti giuridici chiari, che hanno una responsabilità e possono assumere degli impegni; perchè vogliamo far nascere queste confusioni?

Dicendo quali facilitazioni vengono date alle imprese individuali o a quelle in forma sociale, come i consorzi di cooperative o le società cooperative, faremmo il massimo possibile per rendere chiara la legge ed impedire che, attraverso un'interpretazione che non sappiamo quale sarà, le associazioni vadano contro la legge, o comunque si creino casi dubbi e qualche gruppo di associati si trovi di fronte ad imprevisti di carattere fiscale quali quelli fatti rilevare dal senatore Bussi.

A mio avviso, pertanto, occorrerebbe togliere dall'articolo 1 le parole « o associata », aggiungendo invece le forme sociali quali le cooperative e i consorzi di cooperative.

PRESIDENTE. Vi possono essere associazioni di cooperative che non si tramutano in un consorzio...

RONZA. Non vedo perchè debbano fare ciò; esse hanno la strada aperta del consorzio che garantisce agevolazioni fiscali, mentre sono proprio i singoli che possono dar vita ad associazioni *su generis*.

PRESIDENTE. Occorre aver chiare le conseguenze che potrebbero derivare dall'emendamento che propone il senatore Ronza. Egli vorrebbe concedere il raddoppio del limite stabilito per il prestito soltanto alle imprese in forma sociale, cioè alle persone giuridiche costituite in qualsiasi forma di società. In questo caso verrebbero escluse tutte le forme di associazione.

Ora, se si riconosce questo beneficio soltanto alle persone giuridiche, si esclude anche la associazione di cooperative.

Secondo l'attuale dizione, le cooperative, o si costituiscono in consorzio, e formano pertanto una nuova persona giuridica che può fruire del beneficio, o non si costituiscono in

consorzio e possono individualmente, come cooperative, chiedere ugualmente fino al limite di 200 milioni. Ma si è delineata la questione dell'insufficienza della garanzia ed è sorta allora l'idea di permettere che le cooperative associate, ma non costituite in consorzio, possano usufruire anch'esse del limite dei 200 milioni. Se noi lasciamo l'espressione « o associata » questo è possibile, ma se la togliamo, tutte le cooperative che non possano individualmente ottenere, con le garanzie proprie, il prestito di 200 milioni, dovranno necessariamente costituirsi in consorzi.

TARTUFOLI, *relatore*. La questione è superabile, poichè è sufficiente che le cooperative si costituiscano in associazioni e diano la fideiussione sull'operazione.

PRESIDENTE. La questione non può superarsi così, poichè la cooperativa richiede l'impianto per sè. L'impianto lo fa la cooperativa per sè, oppure lo fa il consorzio, o l'associazione di cooperative.

TARTUFOLI, *relatore*. Chiarisco il mio pensiero: ammettiamo che esistano quattro società giuridicamente costituite in forma cooperativa, ad esempio quattro consorzi agrari, che sono cooperative. Ebbene, può non esservi la sufficienza di garanzia strutturale, funzionale, economica, da parte del consorzio che ha fatto la richiesta dei 200 milioni; ma la questione può essere superata in quanto le altre unità associate possono contribuire alla realizzazione del prestito dando la propria fideiussione.

PRESIDENTE. Si tratta di una situazione giuridica del tutto diversa e la strada non è facile a percorrersi. Quando la richiesta viene fatta da una persona o cooperativa singola, l'impianto è intestato a quella persona o cooperativa, solamente, con le relative conseguenze.

Non comprendo i motivi delle perplessità. L'unica ragione valida può essere il timore espresso dal senatore Ronza, che dei privati, uno solo dei quali sia il *dominus* e gli altri soltanto dei prestanome, si possano associare

per eseguire impianti o le altre opere previste dal provvedimento in esame, e ricevere i 200 milioni. Io ritengo che gli Istituti di credito riceveranno precise istruzioni e che quindi prima di concedere i mutui esamineranno a fondo le varie situazioni. Comunque, anche se di fatto dovesse verificarsi qualche caso del genere, il danno sarebbe di gran lunga inferiore alle complicazioni che verremmo a creare per quelle iniziative serie, sia di cooperative singole, sia di vari imprenditori, che fossero per sorgere e attuarsi.

R O N Z A . Nella seconda parte della relazione è detto che, nel predisporre il disegno di legge, si è tenuto presente che le imprese possono essere individuali o che possono consorziarsi per l'esercizio della loro attività; cioè, a mio giudizio, si è voluta fare una netta distinzione e stabilire che se si tratta di singolo privato il prestito o mutuo non può superare i 100 milioni; se invece si verificano forme associative, cioè i casi previsti dal provvedimento in esame, in particolare consorzi e cooperative, allora il prestito o mutuo può raggiungere i 200 milioni. Ora, a parte il meccanismo delle garanzie — che del resto forma anche oggetto di un provvedimento legislativo, e precisamente di quello inerente alle garanzie che si possono offrire alle cooperative — a me pare che sia senz'altro giusto dare un contributo anche al singolo, il quale può indubbiamente avvantaggiarsi nella sua attività attraverso questa forma di contributo, ma credo che, guardando soprattutto alla situazione e alle esigenze delle zone meridionali, lo scopo principale debba essere quello di incentivare le attività associative, e soprattutto dei piccoli gruppi di imprenditori.

P R E S I D E N T E . Qui c'è confusione tra cooperative e consorzio di cooperative.

R O N Z A . Sono due concetti diversi.

P R E S I D E N T E . Appunto, lei deve distinguere, senatore Ronza: consorziarsi significa costituzione di una nuova personalità giuridica, mentre associarsi ha un valore del tutto differente.

In sostanza, il senatore Ronza vuole che le cooperative singole, le quali non vogliono consorziarsi ma tuttavia siano desiderose di associarsi al solo scopo di realizzare un impianto, non possano fruire del beneficio dei 200 milioni. Ebbene, io le dico che questa che a lei pare una disposizione opportuna, diviene dannosa nel caso del Mezzogiorno di Italia, dove c'è oltretutto uno spirito individualistico diffuso e radicato, anche nei confronti delle stesse cooperative. Ecco perchè se vogliamo giovare effettivamente anche e soprattutto al Mezzogiorno, dobbiamo prevedere multiformi tipi di associazione, salvo poi ad adoperarci affinché abbiano a fruirne più e meglio quelle forme di associazione che più sembrano corrispondere ai fini dell'incremento del Mezzogiorno.

R O N Z A . Allora occorre specificare chiaramente a chi vanno 100 milioni e a chi 200 milioni.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Noi siamo favorevoli alla dizione proposta nel disegno di legge in esame, sia per i motivi espressi poc'anzi dall'onorevole presidente, sia perchè riteniamo che ciò sia più vantaggioso per i singoli imprenditori, i quali possono essere dei coltivatori diretti, non ancora portatori di una coscienza associativa.

P R E S I D E N T E . Desidero sapere dal senatore Ronza se si ritiene soddisfatto di queste dichiarazioni, oppure se insiste nella sua proposta.

R O N Z A . Io propongo un emendamento che elimini gli inconvenienti da me lamentati; propongo cioè di sopprimere le parole « o associata » dopo le parole « ad imprese individuali o in forma sociale ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ronza, evidentemente, è tuttora preoccupato per i piccoli raggruppamenti; ma occorre che egli tenga presente come non sia possibile fare un riferimento del tipo « cooperative eccetera », perchè altrimenti occorrerebbe specificare tutte le forme previste dal Codice civile. Del resto, l'articolo 1 del disegno di legge in

esame è in funzione dell'articolo 2 e viceversa. A me pare che sia più utile e opportuno lasciare inalterato il testo proposto.

RONZA. Per le cooperative sono già previsti mutui fino a 200 milioni. L'articolo 2 è chiaro e specifica il perchè di questa situazione. Nostra intenzione è quella di favorire i piccoli raggruppamenti di individui i quali tendano ad ottenere 1 200 milioni e non i 100.

PRESIDENTE. Come ha osservato bene il senatore Montagnani Marelli e come è mio pensiero, laddove lo spirito cooperativistico non è ancora diffuso, è già un passo avanti convincere dei coltivatori diretti a dar vita ad impianti del genere di quelli contemplati dal provvedimento.

BUSSE. Mi pare che tutta la discussione sia stata originata dalla precisazione da me richiesta. Io non sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Ronza, poichè mi pare che la parola « associata », che egli propone di sopprimere nel primo comma, stia bene, in quanto si riferisce con larghezza di possibilità alle associazioni, che possono andare dalla società di fatto ai nuovi raggruppamenti. La preoccupazione mia rimane quella già manifestata, ossia: questi nuovi raggruppamenti sono parificati alle società di fatto?

PRESIDENTE. Trattandosi di una argomentazione originata da considerazioni fiscali, il quesito proposto dal senatore Busse sarà discusso molto più opportunamente in sede di esame dell'articolo 4.

Metto ora ai voti l'emendamento dei senatori Ronza, Bonafini e Iorio, tendente a sopprimere le parole « o associata » nel primo comma.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho già dato lettura.

*(È approvato)*

#### Art. 2.

L'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso previsto dall'articolo precedente non potrà superare, per ogni singolo operatore, la somma di lire 100 milioni.

Con decreti del Ministro del commercio con l'estero, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti i limiti e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al precedente articolo 1.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Per la corresponsione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi previsti dal precedente articolo 1 è autorizzato il limite d'impegno di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 100 milioni per ciascuno dei tre esercizi finanziari successivi.

La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dalla presente legge sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1976-77.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi finanziari potranno essere utilizzate in quelli successivi.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

Le operazioni di credito che saranno effettuate a norma della presente legge dagli Istituti di cui all'articolo 1 e i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte o tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese mutuarie, le quali

saranno assoggettate al bollo nella misura di lire 0,10 per ogni 1.000 lire, qualunque sia la loro scadenza.

La esenzione non si applica alle imposte sulle società e sulle obbligazioni.

In compenso i predetti Istituti corrisponderanno all'Erario dello Stato una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato, accertato alla fine di ogni esercizio.

Qui si pone la questione sollevata dal senatore Bussi, al quale do la parola.  
levata dal senatore Bussi, al quale do la parola.

B U S S I. Nella dizione dell'articolo 2 mi pare ci sia una tale larghezza di espressione da ingenerare forti dubbi. In sostanza, io penso che se alcuni coltivatori diretti si associano, costituiscono cioè un ente distinto, per fruire delle possibilità contemplate dal provvedimento, tale associazione dovrebbe essere esente da ogni onere fiscale. In altri termini si pone la questione se le società di fatto siano esenti o no dalla tassa di registro. È evidente che corriamo il rischio di provocare una sperequazione fra associazioni di otto o dieci coltivatori diretti e quelle di due o tre commercianti che già formassero una società di fatto, e che solo perchè già iscritti alla Camera di commercio dovrebbero pagare una tassa che altri, pur in identiche condizioni di attività, ma per una sfumatura nella loro natura associativa, non sarebbero tenuti a pagare. Chiarito questo dubbio, penso sarà chiarito tutto.

C R E S P E L L A N I. Ritengo che la preoccupazione del senatore Bussi di una sperequazione non abbia ragione di essere, perchè se c'è già una associazione di fatto, che svolge la sua attività siamo su di un altro piano; qui stiamo trattando l'ipotesi dei piccoli coltivatori che devono raggiungere quei determinati fini ed è quindi giusto che ci debba essere nei loro confronti un trattamento particolare. Se quelli che si sono già costituiti pagano le tasse perchè la loro attività dà buoni frutti, è giusto che continuino a pagarle.

P R E S I D E N T E. Mi pare che la precisazione più esatta sia stata fatta dal senatore Crespellani, il quale ha distinto le associazioni e società di fatto che perseguono scopi indipendentemente dalla realizzazione delle opere previste dal provvedimento in esame. È evidente, ha praticamente sostenuto il senatore Crespellani, che qualora queste società di fatto vogliano aggiungere alla loro attività anche quella della conservazione di prodotti ortofrutticoli, usando del nuovo contratto dovranno pagare la relativa tassa di registro. Viceversa se vi sono individui i quali si associano non a scopo di lucro ma soltanto per costituire in più comuni un servizio per la produzione e la conservazione dei prodotti ortofrutticoli, in tal caso, non essendovi scopo di lucro, ma solo un atto relativo alla necessità di costituire gli impianti di conservazione per i loro prodotti, si dovrebbe prevedere la quasi certezza della esenzione dalla tassa. Noi non siamo un collegio giudicante e non possiamo dire e promettere niente. A me sembra che dopo la distinzione fatta dal senatore Crespellani sia per noi difficile andare oltre, perchè sancire la esenzione dalla imposta di una società di fatto, costituita a scopo di lucro, nel momento in cui fa uso del suo contratto, vorrebbe dire sancire una esenzione che evidentemente inficierebbe il principio generale.

B U S S I. Io non desidero che venga stabilito nulla, ma solo un po' di chiarezza.

P R E S I D E N T E. Allora la discussione è valsa a chiarire i gravi interrogativi che l'articolo 4 pone, e i nostri lavori potranno servire di ermeneutica per le valutazioni che si dovessero dare in proposito.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 5.

Alla spesa di cui all'articolo 3 per l'esercizio 1959-60 si farà fronte a carico dello

stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo allo stesso esercizio, riguardante gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.

(È approvato).

#### Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le necessarie variazioni.

(È approvato).

#### Art. 7.

I requisiti minimi delle opere ammesse al contributo previsto dal precedente articolo 1 e le modalità relative alla concessione ed utilizzazione dei prestiti e dei mutui, saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, sentiti l'Istituto nazionale per il commercio estero ed il Comitato nazionale ortofrutticolo.

(È approvato).

RONZA. Credo indispensabile esprimere il dubbio sulla opportunità di adottare una formula così vaga per quel che riguarda il regolamento di esecuzione. A me pare che proprio in sede di regolamento debbano essere in particolar modo previste le ulteriori facilitazioni da assicurare alle forme associate di produttori, alle quali noi teniamo molto. Credo che debba emergere dalla discussione che se siamo arrivati a questo punto, ciò deve presupporre che siano messi in evidenza, in sede di regolamento, i principi tendenti a facilitare l'inserimento fra le cooperative di quei gruppi che meritano di usufruire massimamente delle forme di credito previste dal provvedimento. Ora si tratta di vedere se non sia il caso di inserire tali concetti nel corpo dell'articolo 7.

PRESIDENTE. L'articolo 7 prevede — nè potrebbe altrimenti — soltanto un regolamento di esecuzione. Noi sappiamo che il regolamento di esecuzione deve essere contenuto nei limiti delle norme della legge, non può andare oltre, deve soltanto specificare come realizzarne i dettami. Può invece essere accettato un ordine del giorno, il quale contenga un indirizzo di cammino amministrativo diretto agli Istituti di credito e inerente alle cooperative.

RONZA. Sarebbe utile indurre gli Istituti di credito ad ascoltare anche il parere delle organizzazioni di categoria.

TARTUFOLI, *relatore*. Gli organismi di cooperative sono tre o quattro, al massimo cinque: non si può varare una legge per loro.

PRESIDENTE. In sede di regolamento va tenuto presente che non si possono fare accenni preferenziali alle cooperative.

RONZA. È per questo che è giusto stabilire che come si prevede il parere anche del Comitato nazionale ortofrutticolo, del Ministero del commercio con l'estero e via dicendo, si debba prevedere il parere anche delle associazioni di categoria.

TARTUFOLI, *relatore*. Il Comitato nazionale ortofrutticolo comprende anche le associazioni cooperative. Per esempio la « Massalombarda », che è una forma cooperativistica consortile, fa parte del Comitato ortofrutticolo. Se non fosse previsto di interpellare anche tale Comitato potrei essere d'accordo con il senatore Ronza; così stando le cose mi pare che un ordine del giorno potrebbe soddisfarci.

RONZA. Vi sono delle associazioni nazionali che hanno una importanza in grandi regioni d'Italia molto più ampia che non quelle cui ha fatto cenno il senatore Tartufoli, e che non fanno parte del Comitato nazionale ortofrutticolo. Presento in proposito un ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Ronza, Bonafini e Iorio il seguente ordine del giorno:

« La 9ª Commissione, all'atto della approvazione del disegno di legge n. 474, fa voti che i provvedimenti vengano applicati con particolare riguardo alle società cooperative di produttori ortofrutticoli ».

Metto ai voti tale ordine del giorno che ritengo sia accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

S P A G N O L L I , *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Devo anzitutto ringraziare il senatore Tartufoli, che con la sua ampia e documentata relazione ha messo k.o. il Governo, perchè non avrei saputo aggiungere nulla ad una esposizione che ha apportato un contributo fondamentale per il varo di questo disegno di legge. Ma ringrazio anche tutti i componenti di questa Commissione, in particolare il suo presidente, che ha sostenuto una notevole fatica e che con opportuni chiarimenti ha fatto sì che il provvedimento fosse approvato.

Io dico che questo disegno di legge rientra fra quegli strumenti della politica di sostegno degli operatori che il Ministero del commercio con l'estero va adottando. Qui oggi è stata colmata una lacuna. Io penso che il disegno di legge or ora approvato servirà efficacemente nello spirito e attraverso le forme di attuazione a far sì che il nostro settore orto-

frutticolo possa far fronte alle difficoltà, che diventano giorno per giorno più manifeste. È questo lo scopo fondamentale che il Ministero si propone.

Devo anche assicurare gli onorevoli senatori che il Ministero del commercio con l'estero, in collaborazione con l'Istituto del commercio estero, è già sulla strada di quelle aperture auspiccate dal senatore Tartufoli. E qui colgo l'occasione per invitare gli onorevoli senatori, componenti questa Commissione, che lo desiderino, a prendere contatto con lo Istituto — e io sarò ben lieto di fare da tramite — per rendersi conto di quella che è la continua dinamica di tale organismo agli effetti delle esportazioni.

È evidente che oggi occorre varare il provvedimento così come esso è, in quanto sono oramai tre o quattro anni che si sta trascinando per le pratiche di concerto con gli altri Ministeri, e sarebbe stato veramente spiacevole che si fosse perduto ulteriormente tempo. Io penso tuttavia che anche altri settori potranno essere presi in considerazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari